



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Agli operatori economici operanti nel settore petrolifero

(tramite indirizzo e-mail registrato nella piattaforma informatica scorte)

e p. c. ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOGASLIQUIDI

ALL'ASSOPETROLI

ALL'ASSICC

ALL'UNIONE PETROLIFERA

ALLA CONFINDUSTRIA

ALLA FEDERCHIMICA

ALL'OCSIT

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON UTENTI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

LORO SEDI

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DG-SAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0013377 - 01/07/2013 - USCITA

Oggetto: Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013 concernente la determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013 – Modalità applicative

A seguito della emanazione dei seguenti atti:

- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 giugno 2013 con cui si è proceduto alla determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013;
- nota prot. 9737 del 14 maggio 2013 di questa Direzione Generale con cui è stato disciplinato lo scambio di informazioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e gli operatori economici mediante piattaforma di comunicazione informatica;
- decreto direttoriale DGSAIE del 23 Maggio 2013, con il quale sono state individuate le procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero o per l'estero

si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle modalità delle comunicazioni delle scorte e delle giacenze e chiarimenti relativamente ad alcuni quesiti formulati.

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2344 – fax +39 06 47887853
e-mail dgsale.scorteoil@mise.gov.it
<http://dgem.sviluppoeconomico.gov.it/dgem/scorte.asp>



Autocertificazione biocarburanti ed additivi

L'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 prevede che i soggetti obbligati presentino un'autocertificazione relativa alla destinazione dei biocarburanti e degli additivi, non ancora miscelati, detenuti da ciascun soggetto obbligato a copertura degli obblighi di scorte di sicurezza e di scorte di prodotti. In merito si chiarisce che tale autocertificazione dovrà essere effettuata per ogni anno scorta, entro 30 giorni dalla decorrenza dei nuovi obblighi, dal legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri. L'autodichiarazione dovrà essere anticipata all'indirizzo mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it e inviata in originale tramite posta raccomandata all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Energia - DGSAIE – Div. IV, Via Molise 2, 00187 Roma.

Calcolo del livello di scorte detenute

Si ritiene opportuno fornire alcuni specifici chiarimenti in merito ai quantitativi di greggio, di semilavorati e di prodotti finiti da prendere in considerazione, anche se non ancora annotati nei relativi registri fiscali, ai fini del calcolo del livello di scorte detenute sulla base dell'Allegato III.1 di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.249 del 2012.

I componenti intermedi destinati a ulteriori processi di lavorazione, quali ad esempio la carica per isomerizzazione e/o la carica reforming, destinati alla produzione di benzine continuano, come in passato, ad essere considerati semilavorati e pertanto devono essere valorizzati con il coefficiente di 0,96.

Per quanto attiene ai quantitativi detenuti nelle navi, si chiarisce che nel calcolo delle scorte è possibile tenere conto dei quantitativi giacenti:

- nelle navi in cabotaggio tra impianti limitatamente ai quantitativi scortati dai documenti di accompagnamento previsti dalla vigente normativa. Questi quantitativi devono essere contabilizzati in favore dell'impianto di destinazione dalle ore 0:00 del giorno successivo a quello di emissione del documento di accompagnamento;
- nelle navi di provenienza comunitaria, limitatamente ai prodotti per i quali sia stata accertata la destinazione al mercato interno, dal momento in cui viene presentata nel porto di destinazione la "lettera di prontezza";
- nelle navi di provenienza extracomunitaria, in porto, compresa la rada, in attesa di discarica, limitatamente ai carichi per i quali sia stata già accertata la destinazione al mercato interno, dal momento di presentazione del "manifesto delle merci", anche in "preventiva".



Per quanto attiene invece ai quantitativi detenuti nei serbatoi di unità galleggianti utilizzate per la coltivazione di giacimenti nazionali, gli stessi quantitativi possono continuare ad essere contabilizzati ai fini del calcolo del livello di scorte, essendo tali serbatoi ricompresi nella casistica "terminali di carico" di cui al richiamato allegato III.1.

Unità di misura

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni inerenti le scorte di sicurezza e in prodotti, comprese le giacenze, vanno riportate nella piattaforma informatica in tonnellate intere di singolo prodotto, secondo il seguente metodo di arrotondamento:

- da 8,1 a 8,49 si indicherà 8;
- da 8,50 a 9,0 si indicherà 9.

Le trasformazioni in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) sono effettuate automaticamente dal sistema informatico.

Accollo obblighi di scorte

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 del D. lgs. n.249 del 2012 in merito alla possibilità di delega del proprio obbligo ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio italiano, i soggetti obbligati di cui all'art.3, comma 7, dello stesso decreto legislativo possono altresì accordarsi con operatori economici operanti nel territorio dello Stato italiano, affinché questi ultimi assumano ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile tutti gli obblighi di scorta derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n.249 del 2012 o parte di essi, nonché tutti i conseguenti adempimenti (ad esempio: autorizzazione scorte all'estero, contributo OCSIT, dislocazione scorte, etc.).

In tal caso entrambi i soggetti interessati dovranno darne preventiva comunicazione, anticipata all'indirizzo mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it e inviata in originale tramite posta raccomandata all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Energia - DGSAIE – Div. IV, Via Molise 2, 00187 Roma, indicando espressamente:

- che l'accollo, con esclusione di sub-accollo, interessa l'intero anno scorta e tutti i conseguenti adempimenti;
- che l'accollo non determina effetto liberatorio in capo ai suddetti soggetti di cui all'art. 3, comma 7, che rimangono obbligati in solido;
- i quantitativi immessi in consumo, per singolo prodotto, che hanno generato l'obbligo oggetto dell'accordo;
- l'obbligo di scorta oggetto dell'accollo articolato tra scorte in prodotti, con il dettaglio dei singoli prodotti, e scorte di sicurezza.



Modalità di allocazione degli obblighi di scorta

Premesso che si deve intendere per:

- soggetto dichiarante: il soggetto obbligato a detenere le scorte in via diretta o a seguito di accollo dell'obbligo di un altro soggetto obbligato;
- soggetto confermante: il soggetto titolare del deposito dove è allocata la scorta necessaria alla copertura dell'obbligo se diverso dal soggetto dichiarante;
- soggetto delegato: il soggetto delegato dal dichiarante alla copertura del suo obbligo;
- circuito interno: l'insieme dei depositi di cui il soggetto dichiarante risulti essere il titolare;
- circuito esterno: l'insieme dei depositi di titolarità di terzi in cui il soggetto dichiarante risulti avere merce disponibile a scorta non di proprietà (stock ticket) o di proprietà.

Il soggetto dichiarante, per dare copertura al proprio obbligo di scorta, comunica tramite la piattaforma informatica disponibile al sito internet <http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/> o il suo alias <http://mise.ocsit.it/scorte> dove essa è dislocata e gli eventuali trasferimenti successivi.

Nel caso in cui la copertura è assicurata tramite prodotti di proprietà presso il Circuito interno, non è necessaria la conferma da parte del soggetto confermante (in quanto il soggetto dichiarante coincide con il soggetto confermante).

Nel caso in cui la copertura è assicurata mediante l'utilizzo di prodotti non di proprietà del soggetto dichiarante ed allocati presso un circuito interno, la comunicazione non necessita di conferma da parte del titolare del deposito ove la scorta è dislocata (in quanto il soggetto dichiarante coincide con il soggetto confermante) ma va indicato che si tratta di stock ticket. Tale ultima indicazione va riportata nella piattaforma informatica indipendentemente che si tratti di depositi situati in Italia o all'estero.

Nel caso in cui la copertura è assicurata mediante l'utilizzo di prodotti di proprietà del soggetto dichiarante ma allocati presso un deposito di terzi (circuito esterno), la comunicazione necessita di conferma da parte del titolare del deposito (soggetto confermante) ove la scorta è dislocata.

Nel caso in cui la copertura è assicurata mediante l'utilizzo di prodotti non di proprietà del soggetto dichiarante ed allocati presso un deposito di terzi (circuito esterno), la comunicazione necessita di conferma da parte del titolare del deposito (soggetto confermante) ove la scorta è dislocata e va indicato che si tratta di stock ticket. Tale ultima indicazione va riportata nella piattaforma informatica, indipendentemente che si tratti di depositi situati in Italia o all'estero.

Qualora intervenga la figura del soggetto delegato, senza escludere la responsabilità del soggetto dichiarante (ovvero il delegante), si ha che:



- nel caso in cui la copertura del soggetto delegato è assicurata tramite prodotti di proprietà del delegato disponibili presso il circuito interno del soggetto delegato, lo stesso soggetto delegato conferma la disponibilità di tali prodotti presso il proprio circuito;
- nel caso in cui la copertura del soggetto delegato è assicurata mediante l'utilizzo di prodotti di proprietà del soggetto delegato ma allocati presso un deposito di terzi (circuito esterno), la dichiarazione di dislocazione della scorta presso tale deposito di terzi necessita di conferma da parte del deposito ove la scorta è dislocata e il soggetto delegato si deve identificare nella piattaforma informatica per tale comunicazione come "intermediario" ovvero "broker".
- nel caso in cui il soggetto delegato, successivamente alla prima delega, intenda modificare il deposito presso cui sono dislocate le scorte, e/o il prodotto usato per la copertura delle sole scorte di sicurezza, si chiarisce che non si configura una subdelega. In tali casi, nell'attuale configurazione della piattaforma informatica, è necessario effettuare un annullo ed una nuova delega da parte del soggetto delegante con la conferma del titolare del deposito presso cui le scorte sono allocate.

E' espressamente fatto divieto di sub-delegare gli obblighi di scorta.

Il giorno scorta inizia alle ore 0:00 e termina alle ore 24:00. Tutte le comunicazioni riguardanti le dislocazioni ed i prodotti utilizzati a copertura delle scorte a valere per un determinato giorno scorta devono essere effettuate, dagli operatori economici interessati, attraverso la piattaforma informatica, entro le ore 16:00 dello stesso giorno a cui si riferiscono.

Per modificare una comunicazione effettuata, è necessario utilizzare la funzione "annulla" e effettuare una nuova comunicazione.

Per confermare la dislocazione delle scorte presso un deposito è necessario utilizzare la funzione "Conferma".

Comunicazione mensile delle giacenze al 1° del mese

Ciascun titolare di deposito di oli minerali avente capacità superiore a 3000 metri cubi, o a 100 metri cubi di GPL in serbatoi, è tenuto a fornire mensilmente, entro 10 giorni di calendario dall'inizio del mese cui si riferisce la comunicazione, le giacenze risultanti alle ore 0:00 del giorno 1° dello stesso mese.

Per "giacenza" si intendono tutti i quantitativi di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1 del regolamento CE N. 1099/2008 e successive modifiche, presenti presso ogni singolo deposito in un determinato momento, compresi gli additivi e gli altri prodotti petroliferi.

Parte delle giacenze potrà quindi essere costituita dalle scorte di sicurezza o in prodotti.



Ad analogo obbligo sono tenuti anche i depositi aventi capacità inferiore a quelle citate quando obbligati al mantenimento delle scorte per effetto di immissione in consumo effettuate o di trasferimento scorte da terzi in seguito a delega.

Anche gli operatori economici che detengano scorte, di sicurezza o commerciali, per conto di operatori economici appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea con i quali siano stati stipulati accordi bilaterali o MoU per il mantenimento di scorte, sono tenuti a comunicare mensilmente le giacenze specificando i quantitativi mantenuti per conto dei suddetti operatori economici esteri.

Dovranno perciò essere comunicate tutte le giacenze, per singolo prodotto e per singolo deposito, in tonnellate intere, con riferimento alle ore 0:00 del primo giorno di ciascun mese utilizzando la piattaforma informatica su citata (Comunicazione mensile).

Calcolo dell'obbligo in materia di responsabilità solidale dei titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo

Al fine dell'applicazione della responsabilità solidale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n.249 del 2012 si evidenzia che è in corso di realizzazione lo sviluppo informatico dell'applicativo che consenta il calcolo dell'obbligo di scorte e la comunicazione agli operatori interessati.

In fase di prima applicazione, nel sito del Ministero dello sviluppo economico al link http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/downloads/scorte/news/Simulatore_di_calcolo_obbligo_scorte_oil_2013.xlsx è stato messo a disposizione degli operatori economici un simulatore di calcolo dell'obbligo di scorte di sicurezza ed in prodotti, in base ai quantitativi d'immesso in consumo dei diversi prodotti petroliferi.

Utilizzando tale strumento, il titolare del deposito presso il quale è avvenuta l'immissione in consumo, inserendo i quantitativi dei diversi prodotti immessi in consumo presso il proprio deposito, per ogni soggetto obbligato che ha transitato sul deposito stesso, può agevolmente calcolare in via preventiva l'obbligo di scorta massimo a cui potrebbe essere tenuto ad adempiere in via solidale, qualora ricorresse la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo 249/2012.

In ogni caso, a richiesta dei soggetti interessati, potrà essere rilasciata una dichiarazione riportante l'obbligo di scorta per singolo deposito tenuto ad adempiere in via solidale per ogni soggetto obbligato.

La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in materia.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Gilberto Dialuce